

CAPITOLATO D'APPALTO

**AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36 C. 2 LETT. B) D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II.
“SERVIZIO, SUPPORTO E ASSISTENZA PER L’ADEGUAMENTO DEL SISTEMA DI
GESTIONE PER LA QUALITA’ ALLA NORMA UNI EN ISO 9001:2015 AI FINI DELLA
CERTIFICAZIONE ISO 9001 E PER LO SVILUPPO E IL MIGLIORAMENTO DEL
SISTEMA DI ASSICURAZIONE QUALITA’ DI ATENEO IN CONFORMITA’ CON IL
SISTEMA DI AUTOVALUTAZIONE, VALUTAZIONE E ACCREDITAMENTO (AVA)
DELLE SEDI E DEI CORSI DI STUDIO DELL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE
MARCHE”**

CIG: 82307169B4 NUMERO DI GARA: 7703922

Sommario

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO.....	3
ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO.....	3
ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE	3
ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO.....	6
ART. 6 – PAGAMENTO	6
ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI	6
ART. 8 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA	6
ART. 9 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO	7
ART. 10 - DIRETTORE DEL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	7
ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	7
ART. 12 – RESPONSABILE PER L'IMPRESA.....	8
ART. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	8
ART. 14 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE	8
ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA	8
ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA.....	9
ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ	9
ART. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	10
ART. 19 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'	11
ART. 20 - FORO COMPETENTE.....	11
ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI	11
ART. 22 – RISERVATEZZA	12
ART. 23 - RINVIO NORMATIVO.....	12

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto il servizio di supporto e assistenza per l'adeguamento del Sistema di Gestione per la Qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, il cui oggetto è "Progettazione, erogazione, gestione dei corsi di studio e rilascio dei relativi titoli aventi valore legale delle Facoltà e Dipartimenti dell'Università Politecnica delle Marche" e per lo sviluppo e il miglioramento del sistema di assicurazione qualità di Ateneo in conformità con il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) delle sedi e dei corsi di studio dell'Università Politecnica delle Marche ai sensi della normativa vigente.

2. L'affidatario dovrà possedere i requisiti tecnici e professionali di seguito in indicati:

- il possesso di un sistema di gestione ISO 9001:2015 certificato nei settori "EA 35" e "EA 37" rilasciato da Accredia o riconosciuto da MLA;
- aver maturato esperienza nell'ambito dei sistemi di gestione per la qualità dell'offerta formativa di ateneo certificato ISO 9001:2015 e del Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) di almeno 4 anni nel quinquennio 2015-2019, in almeno un ateneo italiano che eroghi corsi in modalità convenzionale;
- la presenza di un consulente dedicato al servizio presso la Stazione Appaltante con un'esperienza propria consolidata di almeno 4 anni nel quinquennio 2015-19, in ambito del sistema di gestione per la qualità dell'offerta formativa di ateneo certificato ISO 9001:2015 e del Sistema AVA presso almeno una università italiana che eroghi corsi in modalità convenzionale. Gli operatori economici dovranno impegnarsi a fornire prova, mediante idonea documentazione, di quanto dichiarato relativamente ai "Requisiti tecnici e professionali essenziali" di cui sopra, a semplice richiesta della S.A.

ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto oggetto della presente procedura decorrerà dalla data della stipula fino al 31/12/2021.

Non sono previsti rinnovi automatici.

ART. 3 – VALORE DELL'APPALTO

Il valore stimato del presente affidamento, comprensivo di tutti gli oneri concernenti il servizio, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, calcolato sull'erogazione di n. 180 moduli previsti, è quantificato in €48.000,00 (Euro quarantantottomila/00), oltre IVA e oneri per la sicurezza da rischi interferenziali pari a zero/00.

ART. 4 – MODALITA' DI ESECUZIONE

1. Il servizio dovrà essere eseguito secondo le scadenze, i tempi e le modalità impartite dalla Divisione Qualità, Processi e Protezione Dati dell'Università, a supporto dell'attività di sviluppo e di gestione del Sistema Assicurazione Qualità svolte dal Presidio Qualità di Ateneo e dall'ufficio Presidio Qualità e Processi.

2. Il servizio dovrà essere fornito ed espletato secondo le seguenti modalità:

- n. 180 moduli di 4 ore cadauno

In particolare, le attività nell'ambito delle quali l'Ateneo ritiene necessario ricorrere al supporto e assistenza di operatori specializzati nel settore sono:

- a) Corretto mantenimento e sviluppo del Sistema di Assicurazione Qualità di Ateneo in conformità alla norma ISO 9001:2015;
- b) Sviluppo e miglioramento del Sistema di Assicurazione Qualità in conformità con il Sistema di Autovalutazione, Valutazione e Accredimento (AVA) ai fini dell'accreditamento delle sedi e dei corsi di studio, sulla base della regolamentazione vigente e degli esiti della visita di accreditamento ANVUR;
- c) Revisione della documentazione dei sistemi ISO e AVA, al fine di realizzare la migliore integrazione possibile tra i due;
- d) Effettuazione del monitoraggio interno, anche attraverso lo svolgimento degli audit interni, e misurazione del sistema con focus sul Risk Management per verificarne l'efficacia dell'implementazione;
- e) Gestione delle azioni correttive, non conformità e reclami;
- f) Effettuazione dei riesami di direzione del sistema e redazione dei relativi verbali;
- g) Assistenza durante le visite di parte terza dell'ente certificatore, di norma a dicembre e a maggio/giugno;
- h) Presenza alle sedute del Presidio della Qualità di Ateneo e agli incontri formativi interni e predisposizione di documentazione e materiale di supporto.

3. La Stazione Appaltante richiede che la presenza del consulente designato ad espletare il servizio sia sempre garantita, al fine di dare continuità al servizio prestato e si riserva di valutarne la compatibilità con le proprie necessità e di richiederne l'eventuale sostituzione in itinere. Laddove si renda necessaria una sostituzione del consulente assegnato, la S.A. accerterà che il nuovo consulente sia in possesso della medesima esperienza professionale.

4. L'aggiudicatario dovrà fornire una relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività svolte.

5. Le sedi dell'UNIVPM presso le quali fornire il servizio, secondo l'offerta formativa attualmente erogata, sono elencate nella tabella sottostante.

Denominazione e indirizzo dei siti produttivi oggetto del servizio		
Sede del rettorato e uffici amministrativi centrali	Via Menicucci, 6 (Sede legale non in uso: Piazza Roma 22) 60121 Ancona, Italia	
Uffici Amministrativi	Via Oberdan, 8 – 12, Ancona, Italia	
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	Via Brece Bianche, 10 - 60131 Ancona, (AN)	Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	Azienda Agraria "Pasquale Rosati" Via dell'Industria 34, 60020 Polverigi, AN Strada Provinciale 2, 60020 Agugliano, AN (solo in campo)	Laboratorio Didattico
Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari ed Ambientali	Orto Botanico Selva di Gallignano, Contrada Selva, 60020 Gallignano di Ancona, AN (solo in campo)	Laboratorio Didattico
Facoltà di Economia "G. Fuà"	Piazzale Martelli 8, 60121 Ancona, (AN)	Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale
Facoltà di Economia "G. Fuà"	Palazzo Vannicola, via del Mare 220, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)	Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale
Facoltà di Ingegneria	Via Brece Bianche, 60131 Ancona, (AN)	Tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e magistrale a ciclo unico
Facoltà di Ingegneria	Via Brunforte 47, 63023 Fermo (AP)	Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale
Facoltà di Medicina e Chirurgia	Via Tronto 10b, 60020 Ancona, (AN)	Tutti i corsi di laurea, laurea magistrale e Magistrale a Ciclo Unico
Facoltà di Medicina e Chirurgia	Via Brunforte 47, 63023 Fermo (AP)	Corso di Laurea Infermieristica – Polo di Fermo
Facoltà di Medicina e Chirurgia	Via Pancalducci 2, 62100 Macerata (MC)	Corso di Laurea Infermieristica – Polo di Macerata
Facoltà di Medicina e Chirurgia	Via degli Iris n. 1 c/o P.O. Mazzoni di Ascoli Piceno - Piano Terra 63100 Ascoli Piceno (AP)	Corso di Laurea Infermieristica – Polo di Ascoli Piceno
Facoltà di Medicina e Chirurgia	c/o Presidio Ospedaliero di Muraglia" Via Lombroso s.n.c., 61122 Pesaro	Corso di Laurea Infermieristica – Polo di Pesaro
Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente - DISVA	Via Brece Bianche, 60131 Ancona	Tutti i corsi di laurea e laurea magistrale

Il servizio dovrà, altresì, essere fornito in ogni altra sede presso cui sarà erogata l'offerta formativa durante la durata del contratto.

ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

1. Sono a carico dell'operatore economico affidatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, i rischi e le spese relative al Servizio, comprensivi di eventuali spese di trasporto, viaggio, trasferta per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, nonché ogni attività che si renda necessaria o comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

2. L'operatore economico affidatario deve garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nell'offerta economica.

3. L'operatore economico affidatario è obbligato a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Servizio, disposte dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

4. L'operatore economico affidatario si obbliga, infine, a dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza influente sull'esecuzione del servizio in oggetto.

ART. 6 – PAGAMENTO

1. L'importo pari ad € 48.000,00 o quello minore offerto, relativo al servizio oggetto dell'appalto sarà corrisposto in due rate dell'importo ciascuna pari a € 24.000,00 o quello minore offerto.

2. Ciascuna rata verrà corrisposta con scadenza annuale dietro presentazione di apposita relazione e successivamente al verbale di regolare esecuzione redatto a cura del DEC.

3. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico e dovranno riportare i seguenti dati:

- Codice Univoco – **UFHSA5**
- Riferimento Amministrazione – **280500**
- il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) indicato

4. Il soggetto affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010 n.136 come modificato dall'art.7 del decreto-legge 12 novembre 2010 n.187, convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2010 n. 217.

5. In sede di liquidazione della fattura potranno essere recuperate le somme per l'applicazione di eventuali penali.

ART. 7 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO – CESSIONE DI CREDITI

1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto.

2. Il subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato Speciale di Appalto è consentito nei limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione e una volta verificati in capo all'impresa subappaltatrice il possesso dei requisiti richiesti per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto.

3. Per le cessioni dei crediti si applica l'art. 106, co.13 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

ART. 8 – NORME IN MATERIA DI SICUREZZA

1. L'Impresa si obbliga a provvedere, a cura e carico proprio e sotto la propria responsabilità, a tutte le spese occorrenti per garantire, ai sensi del D.Lgs. 81/08, la completa sicurezza durante

l'esecuzione del servizio e per evitare incidenti e/o danni di qualsiasi natura, a persone o cose, assumendo a proprio carico tutte le opere provvisoriale ed esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità.

ART. 9 – ASSICURAZIONI ED OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'operatore economico affidatario è responsabile per qualsiasi danno arrecato, durante l'esecuzione della fornitura e per cause a questo inerenti, agli immobili, alle persone ed alle cose.
2. Ogni responsabilità penale, civile e patrimoniale per danni che, in relazione all'espletamento della fornitura o a cause ad essa connesse, derivassero all'Amministrazione o a terzi, cose o a persone, sono senza riserve ed eccezioni a carico dell'operatore economico affidatario, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione.
3. L'operatore economico affidatario è, inoltre, responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni che da detto personale o dall'uso dei mezzi possano derivare all'Amministrazione o a terzi.

ART. 10 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il direttore dell'esecuzione del contratto per l'Università, individuato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 101 e 111 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed all'art.16, comma 1, del D.M. 7 marzo 2018, n. 49, nonché delle Linee guida ANAC n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni», provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione dell'appalto.

Il medesimo, inoltre, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali ed alle condizioni offerte in sede di aggiudicazione.

3. Il direttore dell'esecuzione per il contratto in questione è la sig.ra Paola Piccioni, responsabile Ufficio Presidio Qualità e Processi presso la Divisione Qualità, Processi e Protezione Dati dell'Università Politecnica delle Marche, e-mail p.piccioni@univpm.it, via Oberdan 12 – 60121 Ancona (An).

ART. 11 - ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. L'operatore economico affidatario è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dall'Amministrazione per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'operatore economico affidatario non adempia, l'Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il DEC ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime.

3. È ammessa la sospensione anche parziale della prestazione, ordinata dal DEC nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscano la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della prestazione.

ART. 12 – RESPONSABILE PER L'IMPRESA

1. Il Fornitore dovrà nominare il Responsabile del Servizio che nell'ambito del servizio di cui al presente Capitolato, costituirà l'interfaccia unica verso il Committente e i cui recapiti telefonici dovranno essere comunicati alla stazione appaltante, nonché a fornire un indirizzo di posta elettronica per eventuali segnalazioni o richieste particolari, a cui l'affidatario si impegna a dare riscontro entro il giorno successivo.

2. Tutte le comunicazioni, le diffide e qualsiasi altra notifica si intenderanno validamente effettuate anche se inoltrate esclusivamente a detto coordinatore.

ART. 13 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. L'operatore economico affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

2. L'operatore economico affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della Provincia di Ancona della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. La violazione degli obblighi previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010 determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART. 14 - VARIAZIONE O MODIFICA DELLA RAGIONE O DENOMINAZIONE SOCIALE

1. Le modifiche e le variazioni della ragione o denominazione sociale devono essere tempestivamente comunicate al RUP. La comunicazione deve essere corredata da copia dell'atto notarile con il quale la variazione è stata operata. In mancanza di tale documentazione, eventuali fatture pervenute con la nuova intestazione, nell'attesa, non saranno liquidate.

ART. 15 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai fini della stipula del contratto l'affidatario deve produrre GARANZIA DEFINITIVA ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. nella misura ivi indicata. La garanzia, se prestata in forma di polizza fideiussoria dovrà contenere la clausola di rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, 2° co. c.c. nonché la operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, co. 7. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

2. L'Università Politecnica delle Marche provvederà ad autorizzare lo svincolo di detta garanzia al termine del contratto e in sede di chiusura del rapporto e comunque dopo aver accertato che l'appaltatore abbia adempiuto a tutti gli obblighi contrattuali diretti e/o indiretti riguardanti l'appalto e che, pertanto, non sussistano pendenze o inadempienze; e comunque non oltre i sei mesi successivi alla data di scadenza del contratto. La garanzia prestata dovrà, quindi, avere efficacia temporale anche per detto periodo oltre la scadenza del contratto. Si applicano, per quanto non previsto nel presente comma, le disposizioni del citato art. 103.

ART. 16 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ED ESECUZIONE ANTICIPATA

1. Le condizioni offerte dall'affidatario sono per lui vincolanti a tutti gli effetti contrattuali. La presentazione dell'offerta e la sottoscrizione del capitolato da parte dell'affidatario equivalgono a dichiarazione di:

- perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano espressamente la materia, oltre che del contenuto del presente capitolato;
- accettazione delle attività oggetto del presente affidamento.

2. Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica nelle forme e nei modi previsti dalla piattaforma telematica di MEPA, subordinatamente:

- all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.lgs. 50/2016;
- all'acquisizione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016;
- attestazione del versamento dell'imposta di bollo quantificata in € 16,00, eventualmente anche mediante autocertificazione ai sensi dell'art. 76 del medesimo DPR 445/2000 dove si dichiara che l'imposta di bollo relativa all'atto in oggetto è stata assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15, DPR n. 642/1972 con indicazione dell'Autorizzazione dall'Ufficio Territoriale competente, in tal caso la stazione appaltante richiederà in seguito l'avvenuto assolvimento.

In conformità all'art. 32, co. 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in casi di particolare urgenza, debitamente comprovata, l'Amministrazione potrà disporre, prima della stipula del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso.

ART. 17 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ

1. L'operatore economico affidatario è responsabile dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali.

2. Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 113bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., le penali da applicare sono stabilite dal Responsabile del Procedimento, in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'erogazione del servizio, comunque complessivamente non superiore al dieci per

cento di detto ammontare, in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo e discrezionalmente quantificate dall'Amministrazione.

3. Il Committente provvederà ad inviare contestazione scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo comunicato dall'affidatario, in merito alle circostanze che costituiscono inadempienza contrattuale, indicando la misura della penalità che intende applicare. L'affidatario, ricevuta la contestazione, dovrà tempestivamente fornire le giustificazioni richieste al Committente, il quale valuterà in merito all'applicazione della sanzione, dandone corrispondente comunicazione all'affidatario. L'affidatario può richiedere la revisione della misura della sanzione entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di irrogazione della stessa.

4. Alla terza contestazione, cui non siano seguite giustificazioni ritenute valide, il Committente avrà facoltà di risolvere il contratto con danni a carico dell'affidatario. A tale scopo il Committente procederà all'incameramento della cauzione, fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento del maggior danno.

5. Non si farà luogo al pagamento di fatture finché l'operatore economico affidatario non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate dall'Amministrazione conseguenti alle eventuali inadempienze contrattuali.

6. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dell'Amministrazione di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti.

ART. 18 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Università si riserva la facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell'art 109 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., con preavviso di almeno 2 (due) mesi decorrenti dalla data di ricezione, da parte dell'Appaltatore, della relativa comunicazione. L'Università si riserva inoltre di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'Appaltatore, nel caso in cui quest'ultimo non sia disposto a una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso opererà, previo invio di apposita comunicazione, con un preavviso non inferiore a 15 giorni. Nelle suddette ipotesi l'Università resta obbligata al pagamento di quanto effettuato alla data in cui il recesso ha efficacia; con tale pagamento l'Appaltatore si ritiene soddisfatto di ogni suo avere e dichiara sin d'ora che non avrà altro a pretendere per qualsiasi titolo e in particolare per l'anticipato scioglimento del rapporto contrattuale.

2. Il contratto si intende risolto di diritto in caso di cessazione dell'attività da parte dell'affidatario.

3. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'affidatario sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all'appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento procede alla risoluzione del contratto.

4. In relazione al disposto dell'art. 1456 c.c. il contratto si risolve nei casi di inadempimento delle seguenti obbligazioni:

a) mancato inizio dell'affidamento alla data stabilita;

- b) violazione delle norme che disciplinano il subappalto;
 - c) interruzione non motivata dell'appalto;
 - d) in caso di deficienze o abusi ripetuti che rendano impossibile la regolare prosecuzione dell'appalto. In tale ultimo caso l'affidatario verrà preventivamente diffidato ai sensi dell'art. 1454 c.c..
5. Per qualsivoglia altro inadempimento non espressamente contemplato nei precedenti paragrafi si farà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi di legge.
6. Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, l'Amministrazione appaltante notificherà all'affidatario l'addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di notifica. Dopo tale data, in mancanza di controdeduzioni ritenute valide, il contratto sarà risolto di diritto.
7. Nel caso di risoluzione, l'affidatario ha diritto soltanto al pagamento di quanto regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
8. Trovano applicazione gli articoli da 1453 a 1462 del Codice Civile nonché gli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

ART. 19 – APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI LEGALITA'

1. L'operatore economico affidatario deve rispettare il Protocollo di legalità adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Politecnica delle Marche con deliberazione n. 162 del 30 maggio 2016, sottoscritto per accettazione in fase di partecipazione alla procedura di gara.
2. L'operatore economico affidatario si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale di cui si avvale dei contenuti del Protocollo di legalità e a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e da tutti i dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
3. L'operatore economico affidatario si obbliga ad inserire identiche clausole di integrità e di anticorruzione nei contratti di subappalto eventualmente stipulati, pena la mancata autorizzazione dei subappalti stessi da parte dell'Amministrazione. Lo stesso si obbliga inoltre ad acquisire con le stesse modalità previste per il subappalto preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione anche relativamente ai sub-affidamenti.
4. Il contratto che sarà stipulato sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero emergere in corso di esecuzione del contratto violazioni definitivamente accertata al suddetto Protocollo di legalità.

ART. 20 - FORO COMPETENTE

1. In caso di controversie di qualsiasi natura, la competenza, in via esclusiva, spetterà al Foro di Ancona.

ART. 21 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. L'Università Politecnica delle Marche ai fini della gara effettua il trattamento dei dati forniti dagli operatori economici, secondo le disposizioni dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche nonché dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali, ed

esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

2. I dati personali verranno trattati conformemente a quanto indicato nell'informativa per i partecipanti alle gare di appalto e alle altre procedure di selezione del contratto, ex art. 13, Reg. UE 679/2016, pubblicata sul sito web dell'Università Politecnica delle Marche alla voce "Privacy".

ART. 22 – RISERVATEZZA

1. Il Fornitore si impegna a conservare il più rigoroso riserbo in ordine a tutta la documentazione fornita dall'Università Politecnica delle Marche.

2. Il Fornitore si impegna altresì a non divulgare a terzi e a non utilizzare per fini estranei all'adempimento dell'accordo stesso procedure, notizie, dati, atti, informazioni o quant'altro relativo all'Università Politecnica delle Marche e al suo know-how.

3. Eventuali violazioni commesse dal Fornitore sulle disposizioni di cui al presente paragrafo saranno sanzionate ai sensi della normativa vigente in materia.

ART. 23 - RINVIO NORMATIVO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, l'appalto sarà regolato dalle norme contenute nel Codice Civile e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..